

Tanto che si può dire che, ogni volta che il legislatore o la giurisprudenza hanno esteso ai genitori adottivi o affidatari un istituto giuridico relativo ai congedi parentali, hanno parlato di *ingresso* del bambino nel nucleo familiare. Ma è ragionevole affermare che l'utilizzo di tali scelte lessicali differenziate, per indicare l'ingresso in famiglia adottiva rispetto alla nascita, rifletta una fase dell'evoluzione giuridica e sociale in cui era necessario *parificare* le diverse forme di filiazione a quella naturale. Se oggi, invece, come si è visto sopra, la filiazione non è tanto un fatto biologico riconosciuto dal diritto, al quale si aggiungano *situazioni equiparate*, ma il frutto di un intreccio tra opportunità biologiche personali, decisioni di ricorrere o meno all'adozione e decisioni di avvalersi o meno dei mezzi offerti dalle nuove tecniche riproduttive, e se si può dire che, per l'ordinamento, esistano solo *famiglie*, indipendentemente dal fondamento biologico o meno della filiazione, si può anche concludere che l'espressione lessicale usata dall'art.45 cit. (*primo anno di vita*) ha un significato assolutamente non equivoco: è il primo anno di *vita* nella famiglia adottiva.

Si rifletta sulla situazione ipotetica, ma che non si può escludere, che la prima madre (quella biologica) abbia goduto dei permessi in questione, prima della dichiarazione di adottabilità. A fronte di una ipotesi del genere risulta del tutto chiaro che l'ingresso nella famiglia adottiva rappresenta una *seconda nascita* nella storia biologica e personale dello stesso essere umano. E, a fronte di questa seconda opportunità di nascere, è giusto che i nuovi genitori godano delle stesse garanzie della prima nascita, garanzie funzionali agli interessi di quel minore.

L'art.45 cit., quando usa l'espressione "primo anno di vita", fa dunque riferimento a una *concezione non necessariamente biologica di vita* e dà coerentemente per scontato che possa accadere nella vita di *nascere due volte*.

Il ricorso proposto dalla signora Etzi è pertanto fondato, sia alla luce della precedente situazione normativa sia di quella successiva all'entrata in vigore dell'art.45 del TU, D.Lgs.26/3/2001, n.151.

Seguono le pronunce come da dispositivo.

Le spese sono regolate secondo la soccombenza con la spa Poste Italiane e compensate con l'INPS.

